

Don Ciotti: «La giustizia non sia vendetta»

le «voci»

In un libro le riflessioni dei condannati che, pur ammettendo le proprie colpe ma rifiutandosi di fare i nomi dei complici, sono sottoposti a pene che non prevedono «sconti»

DA MILANO

«Impedire alla giustizia di diventare vendetta è la vera sfida a cui siamo chiamati». Lo suggerisce don Luigi Ciotti, fondatore di Libera e ispiratore di coraggiose battaglie antimafia.

Le parole del sacerdote aprono il volume che raccoglie le testimonianze autografe di decine di ergastolani ostativi: "Urla a bassa voce - Dal buio del 41 bis al fine pena mai", curato dalla giornalista Francesca De Carolis.

Il tema di fondo resta quello della mancata collaborazione con la giustizia. Della differenza, niente affatto sottile, tra collaborare e pentirsi. L'ergastolano Giuseppe Iovinella, per esempio, lo mette in chiaro senza girarci intorno: «Ci

sono persone che hanno scelto di non collaborare perché guardano negli occhi i propri figli e non vogliono portare via anche la loro vita», annota riferendosi al traumatico cambio di identità previsto anche per i parenti dei "pentiti". Oppure ci sono Paolo Amico e Alfredo Sole, che sempre nel volume edito da "Stampa Alternativa", offrono una riflessione a due voci: «Non scegliere il percorso della collaborazione» significa anche «non cercare scorciatoie che permettono di riacquistare sì la libertà, ma forse non favoriscono quelle profonde riflessioni che possono

portare una persona a un reale cambiamento».

Un punto di vista che a tanti apparirà parziale, discutibile, anche contraddittorio. «Giudicare insensato il carcere senza fine - avverte ancora don Ciotti nel suo intervento - non è, del resto, asserzione di ideologia o radicalismo astratto, ma semplice constatazione. Tenere una persona imprigionata significa, letteralmente, tenerla in cattività. Non c'è positività, non c'è il buono possibile nell'uomo in catene; c'è la sua mortificazione e semmai una spinta a essere peggiore».

La presunzione di non av-

venuta rieducazione «per il mero persistere della condotta "non collaborante" è in palese contrasto col rilievo che dev'essere attribuito al conseguimento del fine rieducativo della detenzione», ha sostenuto recentemente il giurista Luciano Eusebi ricordando quanto indicato dall'articolo 27, comma 3, della Costituzione. «Tanto più nel caso in cui la scelta di non collaborare sia riferita a vicende criminose ormai del tutto concluse nel tempo e abbia la motivazione - ha arguito il docente di Diritto Penale alla Cattolica di Milano - del non guadagnare opportunisticamente propri vantaggi, con la privazione della libertà di persone non più legate a quelle attività criminose». Certo secondo Eusebi non va trascurato il caso della «non collaborazione» riconlegabile «al pericolo concreto di ritorsioni irrimediabili verso i familiari dell'eventuale dichiarante».

E per dirla con l'autrice del libro, è difficile immaginare che esista «una scala del male - osserva Francesca De Carolis - per cui, oltre un certo gradino, si possa derogare a tutto. Non può farlo uno Stato che si dichiari civile, non lo possiamo pensare noi». (N.S.)

